



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Il Presidente

Trento, 6 APR. 2020

Prot. n. A001/2020/199261/1

Ordinanza

Ulteriore ordinanza in tema di misure la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Obbligo di utilizzo della mascherina per l'accesso agli esercizi commerciali e raccomandazione di utilizzo della mascherina per usufruire dei servizi di trasporto pubblico locale

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO l'articolo 8, comma 1, punto 13) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige) che prevede la competenza legislativa primaria in materia opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche e l'articolo 52, comma secondo, che prevede l'adozione da parte del Presidente della Provincia di provvedimenti contingibili e urgenti al fine di garantire, tra l'altro, la sicurezza delle popolazioni di due o più comuni;

VISTO l'art. 35, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 che dispone, per le Province autonome di Trento e Bolzano, che gli interventi dello Stato hanno carattere aggiuntivo rispetto a quelli regionali e provinciali e, in presenza di tali interventi, sono fatte salve le competenze provinciali e l'operatività dell'ordinamento provinciale;

VISTO l'articolo 9, comma 1, numero 10) dello Statuto di autonomia che attribuisce alla Provincia autonoma di Trento competenza in materia di igiene e sanità pubblica;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, recante Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino - Alto Adige in materia di igiene e sanità e, in particolare, quanto previsto dall'articolo 3, che individua le competenze degli organi statali;

VISTA la legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9, "Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento";

CONSIDERATO che:

- l'emergenza è definita la situazione di danno, di pericolo di grave danno o di grave disagio collettivo che minaccia l'incolumità delle persone, l'integrità dei beni e dell'ambiente, verificatasi a seguito o nell'imminenza di una calamità o di un evento eccezionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera i), della legge provinciale sulla protezione civile;
- la "gestione dell'emergenza", ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera j), della citata legge provinciale, è l'insieme coordinato delle attività che, al verificarsi di un'emergenza, sono dirette all'adozione delle misure provvedimenti, organizzative e gestionali necessarie per fronteggiare la situazione.

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 nelle more dell'adozione dei decreti del Consiglio dei Ministri;

VISTO decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020 recante "ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 recante: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.";

CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della sanità l'11 marzo 2020 ha dichiarato il COVID-19 come pandemia e un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la propria ordinanza di data 12 marzo 2020 "Nuovo aggiornamento delle misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 recante: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il decreto legge 25 marzo 2019 n. 19 recante: "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", in particolare:

- l'art. 3 in base al quale nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza;
- l'articolo 1, comma 2, lettera u) che, in combinato disposto con l'articolo 3, sopra citato, individua tra i possibili contenuti dei provvedimenti regionali la limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio, a eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una

distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio;

- l'art. 5, comma 2, che testualmente recita: "Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020 circa la proroga dell'efficacia delle misure urgenti di contenimento del contagio adottate a valere sull'intero territorio nazionale fino al 13 aprile 2020;

CONSIDERATO il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia a seguito dell'incremento dei casi sul territorio nazionale e in particolare anche in quello trentino;

CONSIDERATO che nell'attuale fase risulta importante ridurre ulteriormente le occasioni di contagio, intervenendo, in particolare, sulle modalità di fruizione del servizio offerto dagli esercizi commerciali ancora aperti, nonché sulle modalità di fruizione dei servizi di trasporto pubblico locale;

RITENUTO in particolare necessario intervenire con riferimento alle attività di vendita di generi alimentari indicate nell'Allegato 1 del DPCM 11 marzo 2020, in ragione della contaminabilità dei prodotti venduti, del fatto che tali esercizi risultano molto frequentati e che negli stessi, pur nel rispetto delle distanze di sicurezza, può trovarsi contemporaneamente un numero elevato di persone;

RITENUTO altresì necessario intervenire con riferimento alla fruizione dei servizi di trasporto pubblico locale, in quanto sui vari mezzi di trasporto può trovarsi contemporaneamente un numero di persone potenzialmente in grado di trasmettere l'epidemia;

RITENUTO che, ai fini del contenimento delle occasioni di possibile contagio, sia ragionevole prescrivere che l'accesso a detti esercizi di vendita debba essere consentito solo a chi è dotato di mascherina e, se disponibili, di guanti monouso;

RITENUTO che, ai fini del contenimento delle occasioni di possibile contagio, sia utile raccomandare l'utilizzo della mascherina per fruire dei servizi di trasporto pubblico locale, anche in considerazione del numero ridotto di persone che, in questo momento, si servono di tali servizi;

RILEVATO che, per facilitare il rispetto della prescrizione di cui sopra, la Protezione civile della Provincia provvederà a fornire un quantitativo di mascherine agli esercizi commerciali sopra citati e che i guanti monouso possono essere messi a disposizione dei clienti da parte delle attività sopra indicate, essendo già nella disponibilità delle stesse e, comunque, essendo di facile reperimento;

RITENUTO che, nelle more della distribuzione di cui sopra, la prescrizione dell'uso della mascherina negli esercizi di vendita di generi alimentari, ove non in possesso della singola persona, debba essere sostituita con l'utilizzo di altro indumento adeguato a copertura di naso e bocca;

RITENUTO altresì di interesse pubblico, anche per le finalità di cui sopra, indicare alla Protezione Civile della Provincia la necessità di distribuire mascherine a tutte le persone residenti sul territorio provinciale, secondo modalità e tempistiche adeguate all'attività della Protezione Civile, nonché consone alle scorte e all'utilizzo di dette mascherine per fronteggiare l'epidemia;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità che giustificano gli interventi di protezione civile per la tutela della salute pubblica;

TENUTO conto della clausola di salvaguardia disposta dai DPCM di data 8, 11 marzo e 1 aprile 2020, nonché dal decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, in favore della Provincia autonoma di Trento;

Tutto ciò premesso,

ORDINA

1. che, dal giorno 7 aprile 2020 al giorno 13 aprile 2020, l'accesso alle attività di vendita di generi alimentari indicate nell'Allegato 1 del DPCM 11 marzo 2020 sia consentito solo a chi indossa mascherine, anche di tipo chirurgico, e guanti monouso, di qualunque tipologia;
2. che i guanti monouso, di qualunque tipologia, siano messi a disposizione dei clienti dalle attività di vendita di cui al punto 1;
3. che negli esercizi di cui al punto 1 sia effettuata dopo ogni utilizzo la sanificazione delle manopole dei carrelli e dei manici dei cestini utilizzati dai clienti per la spesa;
4. che, nelle more della distribuzione delle mascherine di cui in premessa, la prescrizione di cui al punto 1, per le persone non in possesso di mascherina, sia rispettata attraverso l'utilizzo di altro indumento adeguato a copertura di naso e bocca;

E RACCOMANDA

5. dal giorno 7 aprile 2020 al giorno 13 aprile 2020, l'utilizzo della mascherina per fruire dei servizi di trasporto pubblico locale ovvero, per le persone non in possesso di mascherina, l'utilizzo di altro indumento adeguato a copertura di naso e bocca.

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti gli interessati.

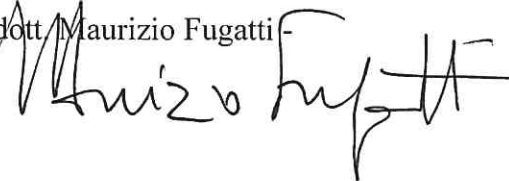
La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Commissario del Governo della Provincia di Trento e ai Sindaci dei Comuni interessati.

Ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto di autonomia, il Presidente della Provincia autonoma di Trento assicura l'esecuzione delle misure anche avvalendosi delle forze di polizia e, ove occorra, con il concorso del corpo dei vigili del fuoco della Provincia autonoma di Trento e della polizia locale. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 88 dello Statuto con riferimento alle competenze del Commissario del Governo.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento e trasmessa tempestivamente in copia a cura del dirigente del Dipartimento competente in materia di protezione civile, alla Questura di Trento, ai Comandi provinciali dei carabinieri e della Guardia di Finanza e a tutti i Comuni.

- dott. Maurizio Fugatti -



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Maurizio Fugatti', with a long horizontal stroke extending to the right. A thin black line points from the signature towards the bottom left of the page.